



DETERMINAZIONE N. 249 / 2017 Del 18/09/2017

DOMANDA DI AMMISSIONE AL PASSIVO EX ARTT. 101, ULTIMO COMMA, E 93, R.D. 16 MARZO 1942, N. 267 E SS.MM.II. (L. FALL.) . AFFIDAMENTO INCARICO AGLI AVV. BARBIERI GIORGIO E BERTANI BRUNELLA.

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

PREMESSO che

- con deliberazione di Consiglio comunale n. 39 del 27/03/2015, si approvava il bilancio di previsione per l'anno 2015 e la relazione previsionale e programmatica 2015/2017 con allegato il programma triennale LL.PP. ed elenco lavori da avviare nel 2015;

- con deliberazione di Giunta comunale n. 38 del 31/03/2015 "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione - anno 2015" sono stati individuati i capitoli del Bilancio 2015 da affidare in gestione ai Dirigenti, secondo l'attribuzione per centri di costo;"

VISTA la sentenza del 23-24 gennaio 2014, con la quale il Tribunale di Reggio Emilia ha dichiarato il fallimento di En.Cor S.r.l. a socio unico (C.F. e P. IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Reggio Emilia 02256420353), con sede legale in Correggio (RE), Via Pio La Torre, n. 18 (di seguito, "EN.COR"), nominando quale Giudice Delegato il Dott. Luciano Varotti e quale Curatore il Dott. Nicola Filippo Fontanesi e fissando l'udienza del 14 aprile 2014 per l'esame dello stato passivo (di seguito, il "FALLIMENTO");

PRESO ATTO che in data 13 marzo 2014, SanFelice 1983 Banca Popolare soc coop ha trasmesso al Curatore "Domanda di ammissione al passivo fallimentare ex art. 93 R.D. 267/42" chiedendo di essere ammesso al passivo del FALLIMENTO per i titoli e gli importi come di seguito indicati;

PRESO ATTO CHE il Giudice Delegato, esaminata la domanda di ammissione al passivo avanzata SanFelice 1983 Banca Popolare soc coop e la proposta formulata al riguardo dal



Curatore così deciso: *“Il Giudice Delegato dispone: ammette il credito di euro 11.520.852,27=, in chirografo, come da domanda. note: il testo di cui sopra, definitivo, è conseguenza del provvedimento del Gd n.1535/2014 del 16/04/2014, con il quale è stata accolta istanza di rettifica di errore materiale ex art.98 LF, che ha consentito di elidere il precedente testo rappresentato da refuso riveniente dal progetto di stato passivo, poi modificato in udienza di verifica nella decisione sopra riportata. “;*

PRESO ATTO che in pari data, il Giudice Delegato, con proprio decreto, ha dichiarato esecutivo lo stato passivo relativo alle domande tempestive (tra le quali la domanda di SanFelice 1983 Banca Popolare soc coop);

PRESO ATTO che, contro il decreto che ha reso esecutivo lo stato passivo del FALLIMENTO non è stata proposta, relativamente alla pretesa creditoria di SanFelice 1983 Banca Popolare soc coop, opposizione ex art. 98, secondo comma, L. Fall., impugnazione ex art. 98, terzo comma, L. Fall. ovvero revocazione ex art. 98, terzo comma, L. Fall.;

- **PRESO ATTO** che data 6 aprile 2017, il COMUNE e San Felice 1983 Banco Popolare hanno sottoscritto, avanti la Dott.ssa Maura Manghi, Notaio in Reggio Emilia, che ne ha autenticato le sottoscrizioni, una scrittura privata denominata “Contratto di cessione del credito” a mezzo della quale SanFelice 1983 Banca Popolare soc coop ha ceduto i crediti nei confronti di EN.COR ammessi allo stato passivo del Fallimento;

- **RITENUTO** opportuno proporre da parte del Comune di Correggio, domanda di ammissione al passivo ex artt. 101, ultimo comma, e 93, r.d. 16 marzo 1942, n. 267 e ss.mm.ii. (l. fall.);

- **CONSIDERATO** che con determinazione dirigenziale n. 14 del 14/01/2015 è stato reso pubblico un “avviso per la formazione di un elenco di avvocati di fiducia del Comune di Correggio al fine di conferire incarichi di assistenza, consulenza e svolgimento del patrocinio in giudizio”;

VISTI:



- la facoltà dell'Amministrazione di affidare incarichi anche a professionisti non compresi nell'elenco, in presenza di contenziosi ritenuti, con valutazione non sindacabile in ragione della tipologia della presente procedura, di particolare complessità specialistica tale da richiederne l'affidamento a figure professionali altamente qualificate nel settore di pertinenze;
- l'atto di Giunta Comunale n. 27 del 13/03/2008, con il quale si approvavano i criteri, limiti e modalità di conferimento di incarichi di collaborazione, di ricerca, di studio o di consulenza a soggetti estranei all'Amministrazione;
- l'art. 8 del regolamento sopra citato il quale fissa il limite massimo di spesa annua ad € 169.984,20 (8% della spesa di personale annua);

VISTO il preventivo di spesa congiunto presentato dai sopracitati legali Avv. Giorgio Barbieri ed Avv. Bertani Brunella, pari ad € 6.566,04, Cpa e Iva compresi, esclusa Rit. Er. che rimane a carico del Comune;

CONSIDERATO che la somma di € 6.566,04 oltre Rit. Er risulta disponibile risulta disponibile alla Missione 01.11 Titolo I codice del piano integrato U.1.03.02.11.006 del bilancio 2017 al Cap./Art. 3131/591 "spese legali";

VERIFICATO che nel caso di specie:

- non si rientra nel campo di applicazione della normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari (CIG), trattandosi di contratto di patrocinio legale volto a soddisfare il solo bisogno di difesa giudiziale dell'Ente e pertanto inquadrabile nella prestazione d'opera intellettuale, ai sensi della determinazione Autorità di Vigilanza Contratti Pubblici n. 4/2011, paragrafo 4.3;
- è applicabile la normativa relativa alla verifica di regolarità contributiva, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 s.m.i.;

DATO ATTO che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dei principi di correttezza e di regolarità amministrativa di cui all'art. 147-bis, comma 1 D.Lgs. 267/2000 e s.m.;

ACCERTATO preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, D.L. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009;

CONSTATATO che sulla determinazione il Responsabile del Settore Bilancio e Finanze ha apposto il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 147bis del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

DETERMINA

- 1) di approvare le premesse del presente atto e, pertanto, di conferire incarico di patrocinio, con mandato anche disgiunto, all'Avv. Giorgio Barbieri ed all'Avv. Brunella Bertani, del Foro di Reggio Emilia, con elezione di domicilio altresì del Comune di Correggio (RE) presso lo studio e la persona dell'Avv. Giorgio Barbieri, in Viale Regina Elena n. 13/2 in Reggio Emilia, per la proposizione nell'interesse dell'Amministrazione comunale di Correggio (RE) della domanda di ammissione al passivo ex artt. 101, ultimo comma, e 93, r.d. 16 marzo 1942, n. 267 e ss.mm.ii. (l. fall.);
- 2) di approvare il Disciplinare di incarico allegato al presente atto, del quale forma parte integrale e sostanziale;
- 3) di impegnare, per le ragioni indicate in premessa, la spesa di € 6.566,04, oltre Rit. Er. che rimane a carico del Comune, alla Missione 01.11 Titolo I codice del piano integrato U.1.03.02.11.006 del bilancio 2017 al Cap./Art. 3131/591 "spese legali" – Impegno n. 1680/1;
- 4) di dare atto che l'incarico conferito non rientra nei limiti imposti dalla normativa sulle consulenze previsto dal D.L. 66/2014 in quanto trattasi di difesa in giudizio;
- 5) di dare atto che Responsabile del Procedimento è il Dirigente dell'Area Amministrativa;



- 6) di procedere a liquidare i soggetti sopra indicati, ai sensi dell'art. 184 del D.lgs. 267/2000, ad avvenuta esplicazione delle prestazioni, previa verifica di regolarità contributiva;

- 7) di dare atto che il flusso finanziario oggetto del presente impegno di spesa non rientra nel campo di applicazione della normativa relativa alla tracciabilità (CIG) ai sensi della determinazione Autorità di Vigilanza Contratti Pubblici n. 4/2011, paragrafo 4.3;

- 8) di pubblicare la presente determinazione sul sito web del Comune di Correggio ai sensi dell'art. 1, comma 127 della Legge n. 662/1996.

IL DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA

Ing. Fausto Armani

(firmato digitalmente)



Disciplinare d'incarico di prestazione professionale per lo svolgimento dell'attività di difesa e rappresentanza dell'Ente innanzi al avanti Tribunale di Reggio Emilia – Sezione Fallimentare, per proposizione da parte del Comune di Correggio (re) della domanda di ammissione al passivo ex artt. 101, ultimo comma, e 93, r.d. 16 marzo 1942, n. 267 e ss.mm.ii. (l. fall.)

TRA

Il Comune di Correggio - partita iva 00341180354 - con sede in Correggio (RE), Corso Mazzini, n. 33, in persona del Dirigente dell'Area Amministrativa, Ing. Fausto Armani, autorizzato alla stipula in forza dell'atto di nomina del Sindaco prot. nr. 8011 del 01.06.2015

E

L'avv. Giorgio Barbieri, nato a Reggio Emilia il 07.06.1957 - C.F. BRBGRG57H07H223I - dello Studio Legale Sutich – Barbieri – Sutich con sede in Reggio Emilia, Viale Regina Elena n. 13/2,

E

Brunella Bertani, nata a Reggio Emilia il 17.02.1963 - C.F. BRTBNL63B57H223U - dello Studio Legale Sutich – Barbieri – Sutich con sede in Reggio Emilia, Viale Regina Elena n. 13/2,

Premesso che il Comune di Correggio con determinazione dirigenziale n. 249 del 18.09.2017 decideva di autorizzare gli Avv. Giorgio Barbieri e Brunella Bertani, a costituirsi avanti Tribunale di Reggio Emilia – Sezione Fallimentare, per proposizione da parte del Comune di Correggio (re) della domanda di ammissione al passivo ex artt. 101, ultimo comma, e 93, r.d. 16 marzo 1942, n. 267 e ss.mm.ii. (l. fall.)

LE PARTI COME SOPRA GENERALIZZATE E RAPPRESENTATE CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

1. Il Comune di Correggio (d'ora innanzi solo Comune) conferisce all'Avv. Giorgio Barbieri, nato a Reggio Emilia il 07.06.1957 - C.F. BRBGRG57H07H223I e all'Avv. Brunella Bertani,



nata a Reggio Emilia il 17.02.1963 - C.F. BRTBNL63B57H223U - dello Studio Legale Sutich - Barbieri - Sutich con sede in Reggio Emilia , Viale Regina Elena n. 13/2 (d'ora innanzi solo Avvocati), che accettano con la firma del presente disciplinare, l'incarico di costituzione avanti Tribunale di Reggio Emilia - Sezione Fallimentare, per proposizione da parte del Comune di Correggio (re) della domanda di ammissione al passivo ex artt. 101, ultimo comma, e 93, r.d. 16 marzo 1942, n. 267 e ss.mm.ii. (l. fall.);

2. Gli Avvocati si impegnano a predisporre tutti gli atti giudiziari necessari alla tutela del Comune, a presenziare alle udienze, a visionare gli atti e i documenti avversari e a compiere ogni attività necessaria per la difesa giudiziale degli interessi dell'Ente innanzi all'Autorità Giudiziaria adita, tenendo informato costantemente il Settore Bilancio e Finanze del Comune e provvedendo all'invio di tutti gli atti processuali compresi quelli depositati dalla controparte.

3. Per la prestazione sopra descritta il Comune si impegna a corrispondere agli Avvocati l'importo di € 6.566,04, fatta salva ogni eventuale successiva integrazione di spesa necessaria in relazione all'andamento e all'esito della vertenza in corso. La liquidazione finale del compenso sarà effettuata su presentazione di regolare parcella, previo riscontro dell'attività processuale svolta a conclusione della controversia.

4. L'incarico ha natura di collaborazione autonoma e libero professionale ed è soggetto alle norme del codice civile e a quelle dell'ordinamento professionale forense per quanto non previsto dal presente disciplinare.

5. Gli Avvocati dichiarano, con la firma del presente disciplinare, che si obbliga all'osservanza delle disposizioni di cui al DPR 62/2013 e del Codice di comportamento integrativo dei dipendenti del Comune di Correggio, adottato con atto del Commissario Straordinario 47/2014, che vengono rese note mediante accesso on line all'indirizzo internet: www.comune.correggio.it - Sezione Amministrazione Trasparente;



6. Gli Avvocati dichiarano inoltre, con la firma del presente disciplinare, che non ricorrono, secondo le norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale forense, situazioni di conflitto di interessi o di incompatibilità con l'incarico accettato. Gli Avvocati si impegnano, qualora dette situazioni dovessero insorgere nel corso dell'incarico, a comunicarle tempestivamente al Comune.

7. La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione delle condizioni e delle modalità di espletamento dell'incarico in esso contenute ed ha valore di comunicazione agli Avvocati, se già non verificatasi in termini differenti, del conferimento dell'incarico.

8. Il Comune, ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 e s.m.i., informa gli Avvocati, che con la firma del disciplinare prestano il loro consenso, che tratterà i dati personali conferiti nei limiti necessari a perseguire le finalità dell'incarico, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei richiedenti e che i dati stessi potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili o incaricati o di dipendenti coinvolti a vario titolo con l'incarico professionale affidato.

9. Gli Avvocati sono, altresì, informati che il presente disciplinare sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Correggio, al fine di adempiere a quanto disposto dall'art. 15 del D. Lgs. 14.3.2013, n.33 e poter provvedere alla liquidazione dei compensi dovuti.

10. La presente scrittura privata sarà registrata solo in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, tariffa parte seconda, allegata al D.P.R. n. 131/86. Gli Avvocati assumono ogni eventuale spesa conseguente alla stipula del presente disciplinare.

Letto, approvato e sottoscritto.

Correggio, 18.09.2017

L'Incaricato

L'Amministrazione